

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XXII,} ^{n. 1}

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PIRO, MANCINI GIACOMO, RODOTA, CODRIGNANI, CRUCIANELLI, BASSANINI, FERRARINI, RUSSO FRANCO, SERAFINI, TEODORI

Presentata il 22 marzo 1984

Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulle vicende che hanno determinato la morte dello studente Pier Francesco Lorusso, l'11 marzo 1977, a Bologna, e sugli sviluppi giudiziari della vicenda

ONOREVOLI DEPUTATI! — Nella precedente legislatura venne avanzata dagli onorevoli Covatta, Boato ed altri la proposta di inchiesta parlamentare che ripresentiamo. L'11 marzo 1977 lo studente Pier Francesco Lorusso rimase ucciso nel corso di una manifestazione all'Università di Bologna. Il tragico evento giunse al termine di un periodo di crescente tensione in città, culminato nella manifestazione studentesca di quella mattina.

Negli ultimi mesi del 1976 e nei primi del 1977, infatti, in città si era venuto instaurando un clima di estrema tensione tra gli studenti e le forze dell'ordine.

Ad alcuni isolati episodi di violenza si era a volte risposto con tentativi di criminalizzazione generalizzata dell'intero movimento studentesco, e questo non aveva certo contribuito a rasserenare gli animi.

L'occasione per gli scontri di quella mattina fu fornita da un tafferuglio avvenuto all'interno dell'Università tra alcuni aderenti al gruppo di « Comunità e liberazione », che erano riuniti in un'aula, e gruppi di giovani estremisti di sinistra.

La meccanica di quei primi incidenti e del successivo intervento della polizia, non è stata affatto chiarita in maniera precisa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sconcertante appare anche il comportamento dei magistrati incaricati delle indagini nelle ore e nei giorni successivi ai tragici eventi.

La sera stessa dell'uccisione, infatti, il sostituto procuratore della Repubblica, Ricciotti, decise di tenere occultate alla parte civile le dichiarazioni dell'allievo carabiniere Tramontani che, poche ore dopo i fatti, gli aveva rivelato di essere lui l'autore della tragica sparatoria.

Il pubblico ministero ritardò per oltre venti giorni il deposito del verbale d'interrogatorio, tenendo così celato il suo contenuto alla parte civile per quel periodo di tempo.

Il contenuto di quella deposizione si sarebbe rivelato decisivo per chiarire la meccanica del delitto, dal momento che Tramontani affermava: 1) di aver sparato nelle identiche circostanze di tempo e di luogo in cui era caduto Francesco; 2) di aver sparato contro l'imboccatura del portico di via Mascarella, in direzione di giovani che, a suo stesso dire, « indietreggiavano ma continuavano a fronteggiarlo »; 3) di « essere stato l'unico a sparare in quella circostanza »; 4) di aver sparato in modo freddamente determinato, stante il lasso di tempo intercorso fra il lancio della bottiglia incendiaria e il percorso di Tramontani che scese dal posto di guida, sparò alcuni colpi dal centro della strada, si portò poi all'imboccatura del portico dove esplose i colpi mortali.

Quei venti giorni permisero ad una parte della stampa di insinuare l'ipotesi provocatoria e infamante di un fuoco incrociato.

L'inchiesta su questi fatti presenterebbe dunque i caratteri di un'inchiesta « politica », dovendo accertare avvenimenti e responsabilità che finora non sono stati per nulla chiariti.

L'iter dell'istruttoria è stato infatti dei più tortuosi: ad un primo assurdo decreto di archiviazione, deciso dalla sezione istruttoria della Corte d'appello, seguì la riapertura dell'inchiesta nel marzo 1978, ma il procuratore generale attese fino al febbraio 1979 per rinviare gli atti alla sezione istruttoria. Da allora è trascorso

ancora un anno prima che il fascicolo processuale venisse trasmesso all'ufficio della pubblica accusa.

In sintesi, quindi, l'inchiesta parlamentare dovrebbe accertare:

1) quali furono i fatti di violenza a Bologna prima dell'11 marzo 1977 e durante tutto l'anno 1976. Quali movimenti politici ne furono protagonisti e quali iniziative furono prese in sede politica e in sede di tutela dell'ordine pubblico. In specifico: se ed in quali circostanze, e con quali modalità, erano stati effettuati interventi di polizia nell'ambito delle sedi universitarie;

2) chi, per quali ragioni, e in quali termini richiese e decise l'intervento della polizia nell'ambiente universitario al mattino dell'11 marzo. Con quali modalità e direttive fu disposto l'intervento dei reparti di carabinieri e polizia; se era stato previsto l'uso di armi da fuoco e in che termini. Quali furono i provvedimenti adottati allorché da parte di un carabiniere furono esplosi numerosi colpi di fucile in via dei Bertoloni. Quali furono le modalità con le quali fu successivamente predisposto il ritorno dei mezzi e degli uomini impiegati alle caserme di provenienza. Se, e chi ordinò di aprire il fuoco durante questa manovra in direzione del gruppo di dimostranti situato in via Mascarella, provocando la morte di Pier Francesco Lorusso. Quali componenti delle forze di polizia e dei carabinieri fecero uso delle armi da fuoco in quelle circostanze e se fu fatto uso di armi da parte dei dimostranti;

3) quali furono le iniziative delle forze politiche, dei movimenti e dei gruppi in relazione alla notizia della morte dello studente. E quali furono le misure predisposte a tutela dell'ordine pubblico. Quali episodi di violenza, con quali mezzi e a quali scopi, si verificarono quel giorno e in quelli successivi. In specifico: se e quali forze organizzate si evidenziarono;

4) se ci furono ritardi od omissioni dolose nel comportamento della magistratura nei giorni e nelle settimane imme-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

diatamente successivi ai fatti. In specifico: se, e da quale direzione, ci furono pressioni sul sostituto procuratore Ricciotti, affinché non depositasse subito i verbali d'interrogatorio dell'allievo carabinieri Tramontani.

Ci troviamo peraltro di fronte a un fatto nuovo. L'ordinanza 26 marzo 1983, depositata il 26 maggio 1983, pronunciata — nel procedimento R.G. 25572/81 — dalle Sezioni unite penali della Corte suprema di Cassazione sul ricorso proposto dalle parti civili Romano Virginia e Lorusso Agostino contro l'ordinanza 6 luglio 1981 dalla Sezione istruttoria della Corte di appello di Bologna.

La Corte di cassazione — in accoglimento del ricorso delle parti civili sul punto — ha escluso che il provvedimento della Corte bolognese fosse un « proscioglimento istruttorio », dichiarando che si è trattato di « una mera archiviazione a seguito di una inchiesta necessariamente sommaria ».

Afferma la Cassazione che la reale natura (decreto di archiviazione e non ordinanza) del provvedimento della Sezione istruttoria della Corte di appello di Bologna è tale per cui « esso è sfornito di efficacia preclusiva della azione penale (e) analogamente è sfornito di efficacia preclusiva alla pienezza dell'azione civile ».

Da ciò discende sia che i danneggiati potranno agire civilmente per il risarcimento del danno, sia che il Pubblico ministero — in base ad eventuali nuovi elementi o addirittura in base agli stessi elementi in atti — potrà esercitare l'azione penale senza che il provvedimento di archiviazione possa essere di alcun ostacolo.

Infatti la Corte di Cassazione assume che l'archiviazione « non vincola il giudi-

ce civile il quale può autonomamente accertare la sussistenza del fatto illecito ».

Nell'iter logico della motivazione, la Cassazione afferma che la Corte bolognese avrebbe dovuto pronunciare non già un'ordinanza, ma un semplice decreto che definisce « decreto di un promuovimento dell'azione penale a seguito di accertamenti preliminari necessariamente sommarî... del tutto antitetico ad un provvedimento che consegua ad accertamenti approfonditi ».

Le conseguenze da trarsi sono ovvie: se la Cassazione modifica in decreto l'ordinanza dei giudici della Corte d'appello, ciò dimostra che — in relazione all'argomento « uso legittimo delle armi », presupposto della decisione — le indagini esperite a Bologna (e le conclusioni cui a Bologna si è pervenuti) sono state sommarie e non approfondite.

Di qui la « porta aperta » ad ogni possibile nuovo sviluppo: in sede penale con un nuovo promuovimento dell'azione da parte del Pubblico ministero, ed in sede civile con l'esercizio di azione risarcitoria di danno da parte degli aventi diritto.

Con la presente proposta d'inchiesta parlamentare, i proponenti, adempiendo all'impegno preso non solo nei confronti della famiglia di Pier Francesco Lorusso ma di tutti i sinceri democratici, intendono fornire a tutti i parlamentari di ogni gruppo politico una occasione per l'accertamento della verità su un episodio della nostra storia recente che ha provocato profonde lacerazioni nel tessuto sociale del paese, nella certezza che solo la ricerca della verità possa ristabilire quel rapporto di fiducia tra cittadini e autorità che negli ultimi anni è andato profondamente incrinandosi.

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di accertare le esatte circostanze nelle quali, l'11 marzo 1977, a Bologna, trovò la morte lo studente Pier Francesco Lorusso.

La Commissione ha in particolare il compito di ricostruire le circostanze nelle quali maturarono i tragici fatti dell'11 marzo 1977 e gli eventi che turbarono l'ordine pubblico nei mesi e nelle settimane immediatamente precedenti quella data.

La Commissione ha inoltre il compito, alla luce della ricostruzione di cui al precedente comma, di accertare il comportamento delle forze dell'ordine e la congruità e l'opportunità degli ordini ad esse impartiti.

La Commissione ha infine il compito di accertare se vi siano state pressioni o interventi, politici o meno, che possano aver determinato omissioni o ritardi nell'attività delle autorità inquirenti.

ART. 2.

La Commissione è composta da venti deputati designati proporzionalmente dal Presidente della Camera dei deputati tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione è presieduta da un deputato nominato dal Presidente della Camera al di fuori dei componenti la Commissione, ma della quale fa parte ad ogni effetto.

ART. 3.

La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e si avvale, nell'espletamento dei propri lavori, della collaborazione di

ufficiali di polizia giudiziaria di propria scelta.

La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini, sia penali che amministrative già acquisite, nonché di ogni altro mezzo di accertamento. Alla Commissione non può essere opposto né il segreto professionale, né il segreto bancario, né il segreto istruttorio, né il segreto militare, né il segreto di Stato.

ART. 4.

Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa non decida diversamente.

Salvo quanto disposto dal comma precedente, i componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 5.

La Commissione d'inchiesta conclude i suoi lavori entro sei mesi dalla data della costituzione.

Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato ad uno o più dei propri componenti di redigere la relazione; i parlamentari che dissentono possono presentare una relazione di minoranza.

La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, può deliberare di pubblicare i verbali delle sedute, i documenti e gli atti.